

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 26/06/2025

FATTO

Facendo seguito al reclamo del 26 novembre 2024, riscontrato negativamente dall'intermediario, la ricorrente, con atto del 3 aprile 2025, espone di aver stipulato due contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio rispettivamente il 19 gennaio 2016 e il 3 gennaio 2020 e di averli estinti entrambi anticipatamente il 30 aprile 2020 e il 31 maggio 2024 dopo il pagamento di 48 (su 120) e di 49 rate (sempre su 120). Espone, quindi, di avere titolo – all'esito delle menzionate estinzioni anticipate – al complessivo rimborso di € 4.401,69, di cui € 2.934,60 per il primo contratto (commissioni rete, commissioni intermediario) ed € 1.299,14 per il secondo contratto (commissioni rete, commissioni intermediario), nonché il rimborso di quanto versato per quote non dovute e di penale di estinzione anticipata relativamente al secondo contratto, oltre interessi legali dal reclamo e rifusione delle spese di assistenza.

L'intermediario rileva nelle controdeduzioni, quanto al primo contratto, l'intervenuta rinuncia ad ogni azione e pretesa debitamente sottoscritta dalla ricorrente, e, quanto al secondo contratto, la sottoscrizione di ampia quietanza con valore abdicativo, la trasparenza delle condizioni applicate e del proprio comportamento, il carattere non ripetibile dei costi per cui è ricorso, la non debenza delle spese legali, della penale e di quote eccedenti. Chiede quindi la parziale inammissibilità, quanto al primo contratto, e nel resto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente soffermarsi sulle due distinte eccezioni formulate dall'intermediario con riferimento alla rinuncia sottoscritta con riguardo al primo contratto e alla quietanza liberatoria rilasciata con riguardo al secondo contratto. Entrambe tali eccezioni devono ritenersi infondate dando continuità agli orientamenti consolidati nella giurisprudenza dell'Arbitro.

Invero per quanto concerne la prima può richiamarsi la recente decisione del Collegio di coordinamento (con cui viene sviluppato e circostanziato l'orientamento di cui si dirà tra un attimo con riguardo alla seconda eccezione) secondo la quale non può ritenersi valida la dichiarazione (analoga a quella esaminata nel presente caso) in forza della quale *“l'intermediario corrisponderà [un] ulteriore importo ... a integrazione di quanto già rimborsato ... senza specificazione delle singole causali e dei relativi importi ... [si] indica[no] le causali dei rimborsi già ricevuti dal cliente in sede di conteggio estintivo ... ma non i relativi importi...[il] ricorrente [accetta] - oltre a quanto già ricevuto in sede di estinzione del prestito - l'ulteriore somma ... [dichiarendo] di non avere: “null'altro a che pretendere a titolo di rimborso di oneri anticipati e non maturati in relazione all'estinzione anticipata ... rinunciando espressamente ad ogni ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile ... ad ottenere la ripetizione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite”, poiché tale “dichiarazione, invero, pur esprimendo un formale intento rinunciativo, rimane pur sempre una semplice manifestazione del convincimento soggettivo del cliente di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti; essa si configura, in altre parole, come mera dichiarazione di scienza, priva in quanto tale di qualunque efficacia negoziale. La sussistenza di una effettiva volontà dispositiva dell'interessato, da qualificarsi come rinuncia abdicativa o come transazione in senso stretto, presuppone infatti un preciso riferimento alla determinazione sia quantitativa (l'ammontare delle somme), sia causale (denominazione delle voci di costo di riferimento) degli importi cui si rinuncia o si transige, da indicarsi specificatamente nella quietanza liberatoria oppure anche indirettamente individuabili laddove risulti che il ricorrente li abbia già chiaramente esplicitati in sede di reclamo, se intervenuto antecedentemente alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria (invero, se nel reclamo è contenuta la determinazione delle somme pretese, si può evincere, per differenza, quelle alle quali si rinuncia mediante la quietanza posteriore)”* (Coll. coord., 12 maggio 2025, n. 4580).

Anche per quanto attiene alla seconda ci si può riferire al chiarimento effettuato dal Collegio di coordinamento secondo cui l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla circostanza che essa contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, l'espressa volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite, e quindi *“l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto”* e *“reciproche concessioni”*, requisiti entrambi che non si riscontrano nel caso di specie (cfr. Coll. coord., 21 luglio 2017, n. 8827).

Continuando ad esaminare le questioni preliminari, pur non formulando espressamente una eccezione di difetto di legittimazione, l'intermediario richiama precedenti pertinenti. In proposito si deve ricordare che le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche



pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati. Sussiste quindi la legittimazione passiva dell'intermediario resistente.

Nel merito, è ben noto che l'esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. 'up-front', sia che si tratti di costi c.d. 'recurring', diversamente da quanto afferma l'intermediario resistente, può considerarsi ormai pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi.

A tal fine è sufficiente far riferimento allo sviluppo della disciplina normativa in materia di credito al consumo e alle vicende giurisprudenziali che la stessa ha suscitato. L'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), prescrive che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*.

Tale disposizione deve essere interpretata, in conformità con il diritto unionale (v. in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, *Lexitor contro Spółdzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kreditowa im. Franciszka Stefczyka e altri* (c.d. sentenza 'Lexitor'), secondo cui *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*, sentenza che non viene contraddetta dalla successiva giurisprudenza della Corte (9 febbraio 2023, C-555/21 - *UniCredit Bank Austria*), poiché questa, con riguardo intanto ad un diverso ambito normativo (come sottolineano ad es. Coll. Torino, 15 giugno 2023, n. 6123, e Coll. Napoli, 10 maggio 2023, n. 4441), si riferisce inoltre ad un'ipotesi di compatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che escluda, con determinate cautele, la rimborsabilità dei costi del credito non correlati in alcun modo con la durata del rapporto, normativa nazionale che tuttavia nel caso di specie si configura e va interpretata in termini diversi da quelli appena menzionati.

L'art. 125-sexies, nel dettato risultante dalla recente novella normativa, soggiunge che *«i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato»*.

Le modifiche così introdotte si applicano bensì ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa



in esame e delle disposizioni secondarie. Tale conclusione risulta chiaramente dalla sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, che ha ritenuto illegittimo l'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale *«alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *«rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia»*. Viene così richiamato l'art. 16 della citata direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia (c.d. sentenza *Lexitor*) appunto *«deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

In definitiva, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento, e trattandosi di un rimborso *pro quota* di costi sostenuti in relazione al rapporto di finanziamento poi estinto anticipatamente non pare appropriato richiamare la disciplina dell'ingiustificato arricchimento come frequentemente accade nella prassi.

Anche nel sistema come sopra delineato occorre ad ogni modo distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. *'recurring'*) e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. *'up-front'*).

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che subito si illustreranno, risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per i costi *'recurring'*: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente e validamente previsto un criterio diverso); per i costi *'up-front'*: in assenza di una diversa (e valida) previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Tale criterio è stato precisato nella precedente giurisprudenza dell'Arbitro (espressamente presa in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata): posto, infatti, che *«a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»*, e atteso che *«che a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front (generalmente "presentati", con indubbio tasso di convenzionalità, come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz'altro applicato per la retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettiva della pregressa giurisprudenza formatasi rispetto ai costi recurring»*, resta



allora aperto uno spazio che l'interprete deve colmare per individuare «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile*».

Esso, secondo l'indirizzo seguito dall'Arbitro, per ragioni equitative può essere «*analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*», con una soluzione che è apparsa infatti «*la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa*» (Coll. coord., 17 dicembre 2019, n. 26525).

La qualificazione in termini di costo 'up-front' o viceversa 'recurring' ha a sua volta formato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, prima al fine di escludere o invece di affermare la rimborsabilità e ora allo scopo di individuare il regime di rimborsabilità, se cioè il rimborso debba avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, che rappresentano la principale voce di costi contrattuali, ovvero secondo il criterio 'pro rata temporis'.

Già in precedenti occasioni si è avuto modo di chiarire che ad avviso di questo collegio i costi sono da considerarsi di natura continuativa (c.d. 'recurring') quando la descrizione dell'onere fa riferimento a locuzioni opache o comunque suscettibili di essere riferite alla durata o alla gestione del rapporto (in questo senso la decisione del Coll. Torino, 2 agosto 2022, n. 11609), mentre sono da considerare di carattere istantaneo (c.d. 'up-front') le commissioni e gli oneri riferiti ad attività di carattere preliminare o contestuale alla stipulazione.

Nel caso di specie, per quanto attiene al primo contratto, sia le 'commissioni intermediario' che le 'commissioni rete esterna' (e dal contratto risulta l'intervento del terzo intermediario) appaiono qualificabili come ricorrenti o continuative. In effetti, le prime, distinte in parte 'ripetibile' e parte 'non ripetibile', si connotano comunque come ricorrenti, riferite come sono, tra le altre cose, alle 'spese per il supporto della rete' (nella parte c.d. 'non ripetibile') e alla 'gestione delle rate' (nella parte c.d. 'ripetibile') che connotano quindi tale voce di costo complessivamente come continuativa, mentre le seconde si riferiscono tra altre cose ('acquisizione documentazione', 'predisposizione preventivo', 'inserimento informazioni', 'stampà', 'raccolta firme', 'notifica', 'richiesta ad altre finanziarie di eventuali conteggi estintivi', 'ritiro benessere', 'invio documentazione definitiva') a 'pubblicità' e 'presidio del territorio', che pure connotano tale voce di costo come ricorrente.

Quanto al secondo contratto, le commissioni intermediario, che pure sarebbero da qualificare come continuative, poiché si riferiscono tra l'altro alla 'gestione delle rate in scadenza', vanno rimborsate secondo il criterio contrattuale (che fa riferimento alla 'curva degli interessi') validamente previsto all'art. 13 delle c.g.c., mentre le commissioni rete (e risulta anche qui l'intervento del terzo intermediario) sono da qualificare come istantanee ('acquisizione documentazione', 'predisposizione preventivo', 'inserimento informazioni', 'stampà', 'raccolta firme', 'notifica', 'richiesta ad altre finanziarie di eventuali conteggi estintivi', 'ritiro benessere', 'invio documentazione definitiva').

Una separata considerazione richiedono invece le domande proposte dalla ricorrente con riferimento al rimborso della penale di anticipata estinzione prevista dal secondo contratto, alla restituzione di rate eccedenti, e di rifusione delle spese legali.

Sul primo profilo si ritiene di non poter accogliere la domanda rivolta ad ottenere il rimborso integrale (e non la rimodulazione della stessa alla luce del minor importo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

risultante dalla definizione degli importi indebitamente percepiti) della commissione versata in sede di estinzione anticipata, pari a € 167,96. Nella prospettiva della domanda, formulata, nei termini precisati, dalla ricorrente, infatti, deve rilevarsi che si tratta di una commissione conforme alle previsioni normative, secondo cui la stessa non può superare l'1% dell'importo rimborsato in sede di estinzione se, come accade nel caso di specie, la vita residua del contratto è superiore a un anno e l'importo da rimborsare superiore a euro 10.000,00 come pure risulta nel caso di specie, gravando sul cliente l'onere, che in concreto non è stato assolto, di dimostrare che l'addebito sia privo di oggettiva giustificazione (Coll. coord., 31 marzo 2020, n. 5909).

Sul secondo profilo è sufficiente riferirsi alla circostanza che la ricorrente non ha articolato e allegato, come sarebbe stato invece necessario per fondare la pretesa fatta valere, le circostanze su cui tale pretesa si fonda, il che impone di giudicarla meramente generica ed esplorativa e come tale non suscettibile di positiva considerazione, conformemente ai consolidati orientamenti della giurisprudenza dei Collegi.

Altresì sul terzo profilo il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda rivolta ad ottenere il rimborso delle spese legali, in ragione del costante orientamento di questo Arbitro con riguardo a un contenzioso sostanzialmente consolidato e di carattere seriale.

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le somme risultanti dalle tabelle qui di seguito riportate, rispettivamente per il primo e per il secondo contratto:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,92%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario				3.891,06	Recurring	60,00%	2.334,64	404,44	1.930,20
Commissioni di distribuzione				1.674,00	Recurring	60,00%	1.004,40		1.004,40
spese invio comunicazioni periodiche				22,00	Recurring	60,00%	13,20	13,20	0,00
Ulteriori rimborsi								510,95	-510,95
Totale				5.587,06					2.423,65

e

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,47%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario				3.121,38	Criterio contrattuale	***	1.169,64	1.169,64	0,00
Commissioni di distribuzione				1.051,20	Upfront	37,47%	393,90		393,90
Totale				4.172,58					393,90

Campi da valorizzare
Campi calcolati

Il totale complessivo, con l'opportuno arrotondamento, ammonta in definitiva a € 2.818,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.818,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7351 del 25 luglio 2025

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA